



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO
NELLA CITTA' DI GENOVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/04/2017

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI GENOVA

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. [446 del 15.12.1997](#) e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 4 [decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011](#).
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del [D.Lgs. 14.3.2011 n. 23](#).
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2

PRESUPPOSTO E DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Genova, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
2. La destinazione delle risorse viene concertata annualmente con Camera di Commercio di Genova, sulla base di una convenzione fra le parti, tenuto conto delle previsioni di introito iscritte annualmente a Bilancio, stabilendone la percentuale di ripartizione per materia di intervento.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Genova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
- 1.bis Qualora il soggetto passivo rifiuti il pagamento, il gestore richiede la compilazione di una dichiarazione, indicante il numero e il nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale,

durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta, secondo apposita modulistica redatta dal Comune.

2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.

Articolo 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del [D. Lgs 18.8.2000 n. 267](#) e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
 - b) Coloro che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
 - c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente;

- d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
 - e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
 - f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;
 - g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
2. I soggetti di cui al comma 1, lett. b) lett. c) sono tenuti a presentare, debitamente compilato, il modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'albergatore, secondo un fac-simile messo a disposizione dal Comune.

Articolo 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della [Legge 296 del 27.12.2006](#), deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 7

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Genova sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

2. Il Comune di Genova pubblica sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, in tutto o in parte, mediante il gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8

VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Genova dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Genova, in contanti presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
 - b) tramite il portale dei pagamenti dell'Ente;
 - c) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 10

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Inviare i gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai [decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473](#), nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del [decreto legislativo n. 471/1997](#). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del [decreto legislativo n. 472/1997](#).
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 3, comma 1bis, e all'art. 9 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'aveente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Genova almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non è rimborsata o compensata l'imposta per importi pari o inferiori a euro cinquanta.

Articolo 14

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).

Articolo 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione di cui all'art. 4 comma 1.

Articolo 16

COMUNICAZIONE

1. Ai sensi dell' art. 52 c. 2 [D. Lgs n. 446/1997](#) nonché dell'art. 13 comma 15 del [Dl. n.201/2011](#), convertito in [legge n. 214/2011](#), il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.